



## Obbligo reciproco di Cooperazione

**Uso illecito TEAM -> Rivalsa**

**Emissione S2 pensionati ; stato di affiliazione o di residenza?**



2004R0883 — IT — 11.01.2011 — 002.002 — 1

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B** ► **C1** **REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

del 29 aprile 2004

relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera) ◀

(GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <b>M1</b>	Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009	L 284	43	30.10.2009
► <b>M2</b>	Regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione del 9 dicembre 2010	L 338	35	22.12.2010

Rettificato da:

► **C1** Rettifica, GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1 (883/2004)



TITOLO V  
DISPOSIZIONI VARIE

*Articolo 76*

**Cooperazione**

1. Le autorità competenti degli Stati membri si comunicano tutte le informazioni concernenti:

- a) i provvedimenti adottati per l'applicazione del presente regolamento;
- b) le modifiche delle loro legislazioni che possono influire sull'applicazione del presente regolamento.

2. Ai fini del presente regolamento, le autorità e le istituzioni degli Stati membri si prestano assistenza come se si trattasse dell'applicazione della propria legislazione. La collaborazione amministrativa di dette autorità e istituzioni è, in linea di massima, gratuita. Tuttavia, la commissione amministrativa stabilisce la natura delle spese rimborsabili e i limiti oltre ai quali è previsto il relativo rimborso.

3. Ai fini del presente regolamento, le autorità e le istituzioni degli Stati membri possono comunicare direttamente fra loro, nonché con le persone interessate o i loro rappresentanti.

4. Le istituzioni e le persone cui si applica il presente regolamento hanno un obbligo reciproco di informazione e di cooperazione per garantire la corretta applicazione del presente regolamento.

Le istituzioni, secondo il principio di buona amministrazione, rispondono a tutte le domande entro un termine ragionevole e comunicano in proposito alle persone interessate qualsiasi informazione necessaria per far valere i diritti loro conferiti dal presente regolamento.



2004R0883 — IT — 11.01.2011 — 002.002 — 47

**▼C1**

Le persone interessate hanno l'obbligo di informare quanto prima le istituzioni dello Stato membro competente e dello Stato membro di residenza in merito ad ogni cambiamento nella loro situazione personale o familiare che incida sui loro diritti alle prestazioni previste dal presente regolamento.

5. La mancata osservanza dell'obbligo di informazione di cui al paragrafo 4, terzo comma, può formare oggetto di misure proporzionate conformemente al diritto nazionale. Tuttavia, tali misure devono essere equivalenti a quelle applicabili a situazioni analoghe che dipendono dall'ordinamento giuridico interno e non devono nella pratica rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti agli interessati dal presente regolamento.

6. In caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione del presente regolamento, tali da mettere in causa i diritti di una persona cui esso è applicabile, l'istituzione dello Stato membro competente o dello Stato membro di residenza della persona in causa contatta l'istituzione/le istituzioni dello o degli Stati membri interessati. In assenza di una soluzione entro un termine ragionevole, le autorità interessate possono adire la commissione amministrativa.

7. Le autorità, le istituzioni e gli organi giurisdizionali di uno Stato membro non possono respingere le richieste o altri documenti loro inviati per il solo fatto di essere redatti in una lingua ufficiale di un altro Stato membro, riconosciuta come lingua ufficiale delle istituzioni della Comunità, a norma dell'articolo 290 del trattato.

*Articolo 77*

**Protezione dei dati di carattere personale**



L'art. 76 del Reg. 883/04 riconosce la massima cooperazione e collaborazione tra Stati e tra Istituzioni. Per spirito di collaborazione gli Stati (e le rispettive istituzioni) possono richiedere maggiori informazioni per cercare di risolvere casi particolari.



## **Utilizzo illecito della TEAM**

**Decisione S9/2013 (ex Decisione S4 /2009)**

L'istituzione deve richiedere la restituzione della TEAM utilizzata da chi non ne ha più diritto altrimenti è responsabile nei confronti dell'altro Stato per il rimborso delle prestazioni erogate.

**Rivalsa nei confronti dell'assistito**





## **Emissione TEAM novità per i pensionati (e i familiari di lavoratori residenti in altro Stato)**

Con i nuovi regolamenti la Tessera deve essere emessa dall'istituzione competente intesa come quella di affiliazione.

Utilizzo certificato sostitutivo provvisorio  
cartaceo.



## **Novità emissione E112 (S2) per i pensionati**

L'emissione spetta allo Stato di affiliazione che ha emesso il modello E121 se il pensionato risiede in uno Stato che ha scelto il rimborso al costo.

L'emissione spetta allo Stato di residenza se tale Stato ha optato per il rimborso a forfait.